

PROVINCIA DELLA SPEZIA

DETERMINAZIONE	
Numero	Data
963	22/10/2020

Settore Amministrativo

Ufficio Autorizzazioni bonifiche e rifiuti

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO
DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI UBICATO IN COMUNE DI
CASTELNUOVO MAGRA (SP) – SOCIETÀ DI CASALE PIETRO S.R.L. MODIFICA NON SOSTANZIALE EX ART. 35 L.R. 18/1999 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visti gli artt. 4, comma 2, e 70, comma 6, del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001;

Vista la Legge Regionale n.18 del 21/06/1999;

Visto il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 30 del 31/10/2006;

Premesso che la Provincia della Spezia con Determinazione Dirigenziale n. 631 del 24/07/2020 ha disposto di rinnovare, ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato nel Comune di Castelnuovo Magra rilasciata alla società Di Casale Pietro S.r.I con la Determinazione Dirigenziale n. 87 del 17/05/2010 come integrata dalle successive determinazioni n. 137/2012 – n. 69/2015 – n. 1216/2016 – n. 1465/2016 e n. 2137/2016;

Vista la nota inviata in data 10/09/2020 ed assunta al prot. n. 20349, con cui il sig. Gianluca Di Casale in qualità legale rappresentante della società Di Casale Pietro S.r.l. con sede in Comune di Castelnuovo Magra (SP), Via Tavolara, 15, ha presentato istanza di modifica della vigente autorizzazione;

Riscontrata la NOTA TECNICA DESCRITTIVA 2020 allegata all'istanza nella quale si legge:

"Per esigenze legate alle richieste di mercato, la Società intende variare i quantitativi di alcune

tipologie di rifiuti trattati c/o l'impianto ed in particolare:

- <u>ridurre</u> di **1.000 ton** la quantità annua gestita di rifiuti identificati con il codice CER
 120102 (passando dalle 2000 ton/anno attualmente autorizzate a 1000 ton/anno)
- <u>ridurre di 304 ton</u> la quantità annua gestita di rifiuti identificati con il codice CER
 191202 (passando dalle 500 ton/anno attualmente autorizzate a 196 ton/anno)
- <u>aumentare</u> di 300 ton la quantità annua gestita di rifiuti identificati con il codice
 CER 120102 (passando dalle 100 ton/anno attualmente autorizzate a 400 ton /anno)
- <u>aumentare</u> di 1000 ton la quantità annua gestita di rifiuti identificati con il codice CER
 150103(passando dalle500 ton/anno attualmente autorizzate a 400 ton /anno)

Tali variazioni non comporteranno modifiche dei processi produttivi né delle modalità di gestione dell'impianto.

Inoltre non si avranno variazioni sostanziali del quantitativo annuo complessivo dei rifiuti trattati."

Preso atto che pertanto le modalità di gestione dei rifiuti rimarranno invariate rispetto a quanto previsto dalla vigente autorizzazione, sia per quanto concerne le operazioni di messa in riserva sia per quanto riguarda le operazioni di trattamento per recupero di materia.

In particolare non è proposta nessuna modifica delle aree di deposito delle diverse tipologie di rifiuti e materiali, né incremento della capacità massima di stoccaggio dell'impianto considerato che il quantitativo totale annuo di rifiuti gestiti resterà invariato senza variazioni sostanziali del quantitativo massimo annuo di rifiuti trattati (18.854 tonnellate con un incremento di 1300 ton/anno a fronte di una riduzione di 1304 ton/anno) né del numero di giorni di operatività dell'impianto nell'arco dell'anno (260 giornate), e conseguentemente la potenzialità giornaliera si manterrà a circa 73 ton/giorno.

Dato conto che i rifiuti trattati saranno suddivisi secondo la seguente tabella:

CER	Descrizione	Quantità trattate (Vanno)	operazioni di recupero
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	3	R3 R13
030101	scarti di corteccia e sughero	1	R3 R13
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		R3 R13
030199	Rifiuti di legno e sughero - rifiuti non specificati altrimenti	1	R3 R13
060902	Rifiuti della metallurgia dei metalli non ferrosi - Scorie fosforose	2	R4 R5 R13
070213	rifiuti plastici	3	R3 R13
070299	Pannelli e sportelli auto - rifiuti non specificati	1	R3 R13
100201	0201 rifiuti del trattamento delle scorie di acciaieria		R4 R5 R13
100202	Scorie di acciaieria - scorie non trattate	1	R4 R5 R13
100601	immunità e schiumature della produzione primaria e	2	R4 R5 R13
100602			2
100699	Rifiuti della metallurgia termica del rame - rifiuti non specificati altrimenti		R4 R5 R13
100809 Rifiuti della metallurgia dei metalli non ferrosi -altre scorie		5	R4 R5 R13
100811	Rifiuti della metallurgia dei metalli non ferrosi - impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10		R4 R5 R13
100899	Rifiuti della metallurgia dei metalli non ferrosi - rifiuti non specificati altrimenti	5	R4 R13
100903	scorie di fusione dei materiali ferrosi (non trattate)	1	R4 R5 R13
101003	scorie di fusione di materiali non ferrosi	1	R4 R5 R13

101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui ala voce 10 11 11	3	R4 R5 R13
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	1	R13
110114	Rifiuti dal trattamento e ricopertura di metalli - rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	1	R4 R13
110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 03	1	R4 R13
110299	rifiuti non specificati altrimenti (apparecchi elettrici, elettronici ed elettrotecnici)	1	R4 R13
110501	zinco solido	5	R4 R13
110599	Rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo - rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti di metalli ferrosi e loro leghe)	5	R4 R13
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	450	R4 R5 R13
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	1000	R4 R5 R13
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	270	R4 R5 R13
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	30	R4 R5 R13
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	5	R4 R5 R13
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	400	R5 R13
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	10	R5 R13
120199	Rifiuti della lavorazione e trattamento superficiale di metalli e plastica - rifiuti non specificati altrimenti	10	R4 R13
150101	imballaggi in carta e cartone	300	R3 R13
150102	imballaggi in plastica	110	R3 R13
150103	imballaggi in legno	1500	R3 R13
150104	imballaggi metallici	30	R4 R13
150105	imballaggi in materiali compositi	15	R3

			R4 R13
50106	imballaggi in materiali misti	2610	R3 R4 R13
150107	imballaggi in vetro	5	R5 R13
160103	pneumatici fuori uso	300	R3 R13
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	90	R4 R13
160116	serbatoi per gas liquido (bonificati)	2	R4 R13
160117	metalli ferrosi	90	R4 R13
160118	metalli non ferrosi	12	R3 R4 R13
160119	plastica	30	R3 R13
160120	vetro	3	R5 R13
160122	componenti non specificati altrimenti (componenti di veicoli fuori uso)	8	R3 R4 R13
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	202	R3 R4 R13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui aia voce 16 02 15	47	R3 R4 R13
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	2	R4 R13
170101	cemento	100	R13
170102	mattoni	30	R13
170103	mattonelle e ceramiche	30	R13
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e		R13
170201	legno	400	R3 R13
170202	vetro	10	R5 R13
170203	plastica	383	R3 R13
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	200	R13 R5
170401	rame, bronzo, ottone	290	R3

	2		R4 R13
170402	alluminio	270	R4 R13
170403	piombo	110	R4 R13
170404	zinco	25	R4 R13
170405	ferro e acciaio	6370	R4 R13
170406	stagno	5	R4 R13
170407	metalli misti	105	R4 R13
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	300	R3 R4 R13
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	200	R13 D15
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	50	R13
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	900	R13 R3 R4
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	10	R4 R13
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	10	R4 R13
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	30	R4 R13
191202	metalli ferrosi	196	R4 R13
191203	metalli non ferrosi	200	R4 R13
191204	plastica e gomma	10	R3 R13
191205	vetro	3	R5 R13
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	5	R3 R13
200101	carta e cartone	130	R3 R13
200102	vetro	3	R5 R13
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	50	R3 R4 R13
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	50	R3

			R13
200139	plastica	110	R3 R13
200140	metallo	140	R4 R13
200307	Rifiuti ingombranti	500	R13 R5

Valutato pertanto, in esito alle verifiche istruttorie, che l'istanza della società Di Casale Pietro S.r.l. si configuri come variante non sostanziale di esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 35 della L.R. 18/1999 e ss.mm.ii. e che la stessa possa essere favorevolmente accolta;

Attestata la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi e per effetti dell'art. 147 bis, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;

DISPONE

Di **aggiornare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato nel Comune di Castelnuovo Magra rinnovata alla società Di Casale Pietro S.r.I con la Determinazione Dirigenziale n. 631 del 24/07/2020 modificando le quantità autorizzate dei seguenti rifiuti:

Tipologia	CER	Quantità attualmente autorizzata (tons/anno)	Riduzione (tons/anno)
Polveri e particolato di materiali ferrosi	120102	2000	1000
Metalli ferrosi	191202	500	304
Totale rid	1304		

Tipologia	CER	Quantità attualmente autorizzata (tons/anno)	Aumento (tons/anno)
Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	120117	100	300
Imballaggi in legno	150103	500	1000
Totale aument	1300		

mantenendo l'elenco dei restanti rifiuti autorizzati come in premessa specificato.

Di subordinare la validità del presente aggiornamento al rispetto di tutte le prescrizioni riportate nella citata Determinazione Dirigenziale n. 631 del 24/07/2020 che qui si intendono integralmente richiamate.

Di mantenere quale periodo di validità dell'autorizzazione **dieci anni** dalla data di esecutività della Det. Dir. 631/2020, entro centottanta giorni dalla scadenza può essere presentata alla Provincia della Spezia apposita domanda di rinnovo;

Di confermare l'importo di € 102.059,52 (euro centoduemilacinquantanove/52) quale garanzia finanziaria che la società Di Casale Pietro S.r.l. ha stipulato a favore dell'Amministrazione Provinciale;

Qualunque variazione si intenda apportare rispetto a quanto autorizzato con il presente atto dovrà essere preventivamente autorizzata da questa Amministrazione.

Il presente atto è concesso facendo salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni, le prescrizioni e concessioni di altri Enti o Organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili, in riferimento all'attività di cui alla presente autorizzazione.

Di consegnare copia del presente atto al sig. Gianluca Di Casale, in qualità di legale rappresentante della società Di Casale Pietro S.r.l, e di inviarne copia al Comune di Castelnuovo Magra, al Dipartimento ARPAL della Spezia, al Servizio Igiene Pubblica della A.S.L. n.5 della Spezia, al Comando di Polizia Provinciale della Spezia, alla Regione Liguria.

INFORMA

La presente Determinazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Provincia per rimanervi 15 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art.40 del D. Lgs. n. 33 del 2013;

Contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento medesimo o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente CASARINO MARCO / INFOCERT SPA Atto firmato Digitalmente